



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

ORDINANZA N. 2 del 15-01-2026

OGGETTO: Ordinanza di ingiunzione alla realizzazione di un vallo paramassi per la messa in sicurezza del tratto di strada comunale denominato "Via Sbarra".

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 03.11.2025 è pervenuta alla scrivente amministrazione notizia della caduta di un masso di grosse dimensioni lungo la strada in oggetto;
- che tale macigno è rotolato fino alla strada comunale Valgadana in corrispondenza del tratto denominato "Via Sbarra";
- che a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco non è stato possibile valutare compiutamente la portata dell'evento ed escludere con sicurezza la possibilità di caduta di ulteriori massi;

Considerato che, al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, si è ritenuto necessario provvedere alla chiusura del tratto di strada comunale interessato dall'evento, in funzione e nelle more dell'effettuazione in tempi celeri delle opportune verifiche sulla stabilità del pendio roccioso;

Dato atto:

- che, con ordinanza n. 16 del 03.11.2025, il Sindaco ha provveduto a chiudere il tratto di strada comunale fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;
- che, ad oggi, la strada risulta ancora interdetta al transito e tale restrizione sta arrecando numerosi disagi ai cittadini e a tutti i fruitori della viabilità comunale, con notevole impatto economico negativo anche sulle attività commerciali presenti nel Comune di Valbrenta;

Visto:

- che a seguito di verifiche d'ufficio è emerso che il macigno rotolato sulla strada comunale derivava da una proprietà privata che si estende per l'intera parete rocciosa;
- che a seguito dei dati raccolti, l'Ufficio tecnico comunale, con nota prot. n. 14237 del 11.11.2025, ha provveduto ad informare dell'accaduto le ditte proprietarie delle aree sovrastanti il punto di arresto del masso e a richiedere la messa in atto urgente delle necessarie indagini di stabilità del fronte roccioso;

Vista la relazione tecnica trasmessa dallo studio GeoBi in data 23.12.2025, con prot. n. 16112 e la successiva integrazione del 09.01.2026, prot. n. 148, che rileva quanto segue:

- il masso precipitato a valle e che ha interessato la strada comunale aveva un volume stimato 1 mc;
- la pietra si è staccata dalla parte sommitale della parete del crinale, ha impattato sul conide ed è rotolata lungo il versante, fino alla strada comunale;
- il punto di distacco del masso è stato individuato all'interno del mappale n. 410 del fg. 19, area di proprietà della ditta Tecnoasfalti S.r.l., con sede in Fontaniva (PD), P.IVA 00230840282;
- la ditta proprietaria dell'area a valle del distacco (mappale n. 636 del fg. 19), all'interno della quale si ritiene ora possibile attuare una misura di mitigazione del rischio, risulta essere la Società Agricola Valbrenta S.r.l., con sede a Grantorto, P.IVA 05258880284;
- la stessa Società Agricola Valbrenta S.r.l. ha commissionato, allo studio GeoBi con sede in Via San Lazzaro, 191 a Vicenza, lo studio di valutazione del livello pericolosità in caso di ulteriori crolli lapidei con contestuale ipotesi di realizzazione di un'opera di difesa a protezione della viabilità comunale, di cui la relazione succitata è parte integrante;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- il fenomeno della caduta massi in Comune di Valbrenta rappresenta un fattore di rischio dinamico, soggetto ad evoluzioni temporali, estremamente imprevedibile e per il quale è necessario mantenere elevati livelli di attenzione e salvaguardia assicurando una costante attività di aggiornamento del quadro conoscitivo;
- il numero relativo ai distacchi rocciosi in parete non è disponibile in sede di analisi del rischio, dal momento che tale dato non è facilmente reperibile per tutte le pareti rocciose e la sua stima richiederebbe un monitoraggio di lungo periodo;
- la previsione circa la possibilità che il fenomeno si ripeta è estremamente difficile dal momento che entrano in gioco numerosi fattori come la geometria del pendio, la geometria dei blocchi e le proprietà dei materiali in caduta;

Appurato che, non potendo escludersi con ragionevole certezza il ripetersi del fenomeno in questione, si rende necessario attuare un intervento di mitigazione del rischio che consenta di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità;

Rilevato che, unitamente alla relazione tecnica sopra richiamata, lo studio GeoBi ha prodotto due tavole illustrative di un vallo paramassi da realizzarsi sul mappale n. 636 del fg. 19, con le seguenti caratteristiche: sviluppo nord-sud parallelamente alla strada comunale, lunghezza 30 metri, altezza ml 2 e larghezza alla base ml 2,4;

Verificato:

- che le aree oggetto della presente ordinanza e, in modo particolare, il mappale n. 636 all'interno del quale si prevede di realizzare il vallo paramassi ricadono in fascia di rispetto stradale, soggetta a vincolo idrogeologico forestale e a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 per la presenza della fascia di 150 metri dall'argine del Fiume Brenta;
- che il mappale 636 succitato ricade in area di cava di detrito denominata "Val Grande", autorizzata con D.G.R. n. 2183 del 21.07.2009, come riscontrabile anche dal Geoportale della Regione Veneto;

Dato atto che il vallo in previsione interessa il mappale n. 636 del fg. 19 e che il distaccamento di materiale deriva da uno dei mappali posti a monte, pertanto il vallo è stato previsto con morfologia ed estensione tali da poter intercettare e neutralizzare l'eventuale distaccamento puntuale di ulteriori massi;

Accertato che, seppure il masso derivi dal mappale 410 posto più a nord dell'area interessata dal vallo e non in aderenza alla strada comunale, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025, tale terreno soprastante la viabilità comunale risulta idoneo, con la caduta di sassi e altro materiale lapideo, a compromettere la sicurezza della viabilità comunale sottostante;

Considerato:

- che la strada Valgadana in destra Brenta rappresenta l'unica via comunicazione che consente di percorrere il Comune di Valbrenta da nord a sud senza dover interessare la Strada Statale della Valsugana e, pertanto, rappresenta anche l'unica alternativa valida in caso di eventuale blocco del traffico della S.S. 47 in direzione nord/sud;
- che il protrarsi della chiusura della strada in argomento rappresenta un grave disagio per chi normalmente si sposta lungo la Valbrenta e può rappresentare un serio problema anche per l'intervento in condizioni di celerità ed efficienza degli eventuali mezzi di soccorso in transito;
- che, per quanto suesposto, si rende necessario realizzare nel più breve tempo possibile il vallo paramassi e provvedere alla successiva riapertura della strada Valgadana al normale traffico veicolare;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Ribadito, per le ragioni sin qui spiegate, che non è ulteriormente procrastinabile un intervento di messa in sicurezza della strada comunale che consenta di ripristinare le normali condizioni di sicurezza della viabilità comunale;

Tenuto conto che, stanti i vincoli di tutela cui è sottoposta l'area in argomento, l'urgenza di ripristinare in tempi rapidi le normali condizioni della viabilità comunale, riaprendo al traffico la strada attualmente chiusa per effetto dell'ordinanza sindacale n. 16 del 03.11.2025, non risulta compatibile con il normale iter amministrativo di presentazione, valutazione e rilascio dei necessari nulla-osta e titoli abilitativi per la realizzazione del vallo paramassi;

Richiamati:

- l'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, relativo alle ordinanze e agli interventi urgenti, che prevede la facoltà, per il Sindaco, di porre in atto provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- l'art. 50, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

Visto, altresì, l'art. 31 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, che prevede l'obbligo, in capo ai proprietari delle ripe e dei fondi laterali alle strade verso valle e verso monte, l'obbligo di effettuare i necessari interventi volti a mantenere in buono stato i terreni ed evitare smottamenti o cedimenti del corpo stradale, nonché prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada;

Dato atto che l'articolo succitato del Codice della strada stabilisce altresì, in capo ai proprietari dei fondi confinanti con le strade, l'obbligo di realizzare le opere di mantenimento necessarie a garantire la sicurezza delle strade medesime, prevedendo anche apposite sanzioni per i trasgressori;

Richiamata, a supporto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025, già in precedenza citata, pronunciatasi su fattispecie simile relativa ad un'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco intimava al proprietario di un fondo contiguo ad una strada comunale l'attuazione, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, delle opere di messa in sicurezza del fronte franoso incombente sulla via pubblica, come individuate da professionista di fiducia dello stesso interessato;

Rilevato che, nella fattispecie rimessa al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi ingiunti con l'ordinanza sindacale, essendo *"volti a porre in sicurezza, nell'immediato, la situazione in essere (in termini, cioè, di messa in sicurezza del fronte della frana incombente sulla strada)"*, fossero *"ben coerenti con la natura dello strumento provvedimentale utilizzato"* dall'amministrazione;

Ritenuto che il presente atto sia conforme a quanto previsto dall'art. 31 del Codice della Strada sopra richiamato, in quanto trattasi di attività di manutenzione di area di proprietà privata, confinante con strada comunale, di cui necessita l'ingiunzione in via di urgenza per le ragioni suesposte;

Ritenuto, altresì, che il presente atto sia rispettoso del principio dell'ordinamento generale della proporzionalità, in quanto l'intervento ordinato è limitato alle opere minime necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità pubblica e a consentire la riapertura della strada comunale al normale transito veicolare;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Precisato che qualsiasi altra opera od intervento esulante da quanto prescritto con la presente ordinanza dovrà essere messo in atto nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie/urbanistiche e paesaggistiche, nonché in conformità all'art. 31 del Codice della Strada;

Preso atto che, con nota del 12.01.2026, pervenuta a prot. comunale n. 321 in data 13.01.2026, la Società Agricola Veneta S.r.l., proprietaria del mappale 636 a valle, ha concesso alla ditta Tecnoasfalti S.r.l., titolare del mappale n. 410 da cui è avvenuto il distacco del masso franato, la disponibilità del suddetto mappale 636, acconsentendo alla realizzazione del vallo paramassi;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare gli artt. 50 e 54;
- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni;
- l'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 3773 del 05.05.2025;

ORDINA

alla ditta **Tecnoasfalti S.r.l., con sede in Fontaniva (PD), P.IVA 00230840282:**

- la trasmissione, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, del titolo formale di disponibilità dell'area censita catastalmente al fg. 19, mappale n. 636, all'interno della quale dovrà essere realizzato il vallo paramassi, contenente l'assenso della ditta proprietaria alla realizzazione dell'opera in argomento;
- l'esecuzione del vallo paramassi così come previsto nella proposta progettuale trasmessa in data 23.12.2025, con prot. n. 16112, e successivamente integrata con nota del 09.01.2026, prot. n. 148, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Prefettura - U.T.G. di Vicenza, al Nucleo Carabinieri Forestali di Carpanè, alla Regione Veneto - Direzione Difesa Suolo e alla Provincia di Vicenza - Ufficio Cave e Polizia Mineraria;

DEMANDA

agli organi della Provincia di Vicenza - Polizia Mineraria di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la realizzazione dell'opera di messa in sicurezza della strada comunale Valgadana;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del TUEL, in caso di mancato adempimento ai contenuti della presente ordinanza nei tempi prescritti, l'Amministrazione comunale si riserva di provvedere d'ufficio alla realizzazione dei lavori con spese a carico della ditta nei confronti della quale il presente provvedimento produce i suoi effetti, fatta salva denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale-amministrativo al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comando Polizia Locale Unione Montana del Bassanese: unionemontanabassanese@legalmail.it
- Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Stazione Comando Carabinieri di Solagna: tvi29535@pec.carabinieri.it
- Commissariato di Bassano del Grappa - Stazione Carabinieri Forestali: fvi43696@pec.carabinieri.it
- Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa Suolo: difesuolo@pec.regione.veneto.it
- Provincia di Vicenza – Polizia Mineraria: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.

Il Sindaco

Ferazzoli Luca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i